

Consiglio di Amministrazione del 3/12/2024 D.R. 39 del 4/12/2024

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC REGOLAMENTO SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 1 – Premessa

L'Università Carlo Cattaneo – LIUC (di seguito Università) promuove interventi atti al sostegno degli studi universitari degli studenti meritevoli. Tali interventi sono attuati sulla base delle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 37 dello Statuto.

Art. 2 – Organizzazione

Il Servizio per il Diritto allo Studio (di seguito il Servizio) si occupa di tutte le pratiche relative alla erogazione di borse di studio, premi di merito ed in genere di tutte le attività relative alle provvidenze a favore degli studenti (con esclusione di quelle relative ai frequentanti i master e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6).

Art. 3 – Borse di studio e provvidenze regionali

Il Servizio emana ogni anno uno o più bandi per il conferimento delle provvidenze regionali (borse, alloggi, pasti, ecc.) sulla base delle norme in materia approvate dalla Regione Lombardia ed eventualmente integrate, ove previsto, dall'Università con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

Il Servizio elabora in seguito alla pubblicazione della delibera regionale una proposta di ripartizione, con suddivisione tra borse di studio ed altre provvidenze, delle somme messe a disposizione dalla Regione Lombardia per tali borse e provvidenze, predispone il relativo Bando di Concorso e lo sottopone all'attenzione del Comitato Esecutivo per gli adempimenti previsti dall'art. 16, 2° comma, lettera e) dello Statuto. Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla ripartizione e al relativo Bando di Concorso.

Nei termini previsti dalla normativa regionale il Servizio provvede alla redazione delle graduatorie relative a borse e provvidenze da assegnare con Decreto dell'Amministratore Delegato e attribuire agli studenti.

Il pagamento sarà effettuato sulla base della normativa regionale dai Servizi Amministrativi e Finanziari sulle indicazioni del Servizio.

L'accettazione del primo pagamento costituisce accettazione della borsa e/o delle provvidenze di cui ai commi precedenti e di tutti gli obblighi ad esse connessi.

Le borse di studio e/o le provvidenze di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse o forme di assistenza erogate dall'Università o da altri Enti pubblici o privati, con eccezione per le erogazioni relative alla partecipazione degli studenti alle attività universitarie (massimo 200 ore).

Il Servizio provvede inoltre al controllo, anche oltre le percentuali previste dalle norme in vigore, delle autocertificazioni prodotte dagli studenti al fine di ottenere le provvidenze messe a bando.

Il Servizio, ove acceda a banche dati pubbliche, opera nel rispetto assoluto delle normative per il loro utilizzo.

Art. 4 – Altre provvidenze e borse di studio

Per quanto riguarda le borse e/o le provvidenze su mezzi messi a disposizione dall'Università o conferiti da terzi all'Università da destinarsi a provvidenze per gli studenti il Servizio elabora una proposta di ripartizione, con suddivisione tra borse di studio ed altre provvidenze, del relativo budget e la sottopone all'attenzione del Comitato Esecutivo per gli adempimenti previsti dall'art. 16, 2° comma, lettera e) dello Statuto in occasione della presentazione del Budget di Ateneo.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito delegando il Servizio per l'emanazione di eventuali bandi.

Nel caso di risorse messe a disposizione successivamente da soggetti terzi per borse di studio il Servizio provvede ad integrare il piano borse predisposto, a elaborare i relativi bandi e a sottoporli al primo Comitato Esecutivo disponibile per l'approvazione.

Nel caso in cui i terzi abbiano richiesto di partecipare alla individuazione degli studenti assegnatari, si provvede ad istituire una Commissione di esame delle domande cui partecipano anche rappresentanti dei terzi erogatori. La composizione della Commissione è disciplinata dai relativi bandi.

Negli altri casi il Servizio provvede autonomamente alla redazione delle eventuali graduatorie relative. Nei bandi viene altresì indicata la cumulabilità o meno con altre borse e provvidenze erogate dall'Università o altri Enti pubblici o privati.

Le borse e/o le provvidenze sono assegnate con Decreto dell'Amministratore Delegato e attribuite dal Servizio.

Provvedimenti di urgenza saranno adottati con Decreto dell'Amministratore Delegato.

Art. 5 – Attività di partecipazione degli studenti alle attività universitarie

Per l'attività degli studenti a supporto di attività connesse ai servizi resi dalle varie strutture universitarie, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Servizio provvede, in occasione della presentazione del Budget di Ateneo, a predisporre una proposta di ripartizione tra le strutture universitarie da sottoporre al Comitato Esecutivo per l'approvazione. Sulla base della ripartizione approvata dal Comitato Esecutivo, il Servizio predispone i relativi bandi che contengono le tipologie dei servizi resi, i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di determinazione della graduatoria, nonché le procedure sul conferimento e lo svolgimento degli incarichi, nel rispetto delle norme vigenti.

I Bandi sono pubblicati per il reclutamento degli studenti interessati alle attività previste a cui deve essere data la massima pubblicità.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla predisposizione delle relative graduatorie e attribuisce gli incarichi in questione.

Eventuali integrazioni e provvedimenti di urgenza saranno adottati con Decreto dell'Amministratore Delegato.

Art. 6 – Borse per attività degli studenti all'estero

L'Università concede nell'ambito delle risorse disponibili contributi monetari per lo svolgimento di periodi di studio all'estero. L'attività di assegnazione dei contributi in questione, su fondi dell'Unione Europea e di altri enti pubblici o privati viene svolta dal Servizio relazioni internazionali e dal Servizio diritto allo studio limitatamente alle integrazioni per mobilità su fondi regionali o a eventuali borse di studio specificamente rivolte a progetti di scambio internazionali bandite su fondi non comunitari.

Il Servizio relazioni internazionali elabora una proposta di ripartizione dei mezzi disponibili e la sottopone con i relativi Bandi all'attenzione del Comitato Esecutivo, per gli adempimenti previsti dall'art. 16, 2° comma, lettera e) dello Statuto, per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione alla predisposizione dei relativi bandi.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Servizio relazioni internazionali provvede alla predisposizione delle relative graduatorie, alla ripartizione dei fondi tra gli studenti interessati e all'attribuzione delle provvidenze in questione.

Delle attività attuate dal Servizio Relazioni internazionali deve essere costantemente informato il Servizio per il Diritto allo studio al fine di poter rendicontare in modo esaustivo le attività di supporto agli studenti.

Art. 7 – Sconti da terzi e altre attività a favore degli studenti

Il Servizio si occupa altresì dell'attivazione di convenzioni con esercizi commerciali o professionisti che offrano sconti su determinati servizi e prodotti direttamente fruibili dagli studenti tramite l'esibizione del tesserino LIUC Card.

L'Università, nell'ambito delle provvidenze a favore degli studenti, mette inoltre a disposizione degli stessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed anche mediante l'utilizzo di fondi messi a disposizione da enti pubblici o privati, copie dei libri di testo e di altri supporti dì studio, attività sportive e ricreative, servizi all'impiego ed altre attività utili al miglioramento delle caratteristiche personali degli studenti ed alla valorizzazione delle loro capacità umane e professionali.

Art. 8 – Normative generali applicabili

I Servizi interessati dal presente regolamento operano nel pieno rispetto delle normative sulla privacy con riferimento ai dati personali di cui siano venuti in possesso in relazione alla loro attività.

Art. 9 – Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.